



CONVENZIONE TRA L'UNIONE DI COMUNI DEL FRIGNANO E L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DELLA VIGILANZA IN MATERIA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI AI SENSI DELLA L.R. 02/04/96, n. 6.

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 30 del mese di Marzo ,

tra

- **L'Unione di Comuni del Frignano**, con sede in Pavullo n/F - Via Giardini, 15 - (C.F. e part. IVA n. 03545770368), rappresentata nel presente atto dal Dott. Geol. Giovanni Galbucci, [Cod. Fisc. GLBGNN62E14A944F], nato a Bologna (BO) il 14/05/1962, agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Unione medesima nella sua qualità di Responsabile Servizio Forestazione e Ambiente, a ciò autorizzato con deliberazione di Giunta n. 9 del 25/02/2022, esecutiva ai sensi di legge;

e

- **L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale**, di seguito denominato "Ente Parchi Emilia Centrale", con sede in Modena (MO) – Viale Martiri della Libertà ,34 - (C.F. e Part. IVA n.03435780360), rappresentato nel presente atto dall'Arch. Valerio Fioravanti, [Cod. Fisc. FRVVLR65E25L969D], nato a Villa Minozzo (RE) il 25/05/1965, agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente medesimo nella sua qualità di Direttore, a ciò autorizzato con deliberazione di Comitato Esecutivo n.66 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge.

PREMESSO

- **Che** la Regione Emilia Romagna, con la L.R. 02/04/1996 n. 6 e smi, ha disciplinato la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in applicazione della legge n. 352 del 23/08/1993;
- **Che** l'art. 3 della citata legge regionale delega le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei alle Comunità Montane per i territori montani, agli Enti di gestione per i territori gestiti a parco, alle Province per i territori non montani;
- **Che** a seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale sancita dalla L.R. 30/07/2015 n. 13, le funzioni amministrative di cui al punto precedente, al di fuori dei territori delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 sono state delegate ai Comuni ed alle loro Unioni (rif. art. 18 comma 5 della L.R. 13/2015);
- **Che** ai sensi dell'art. 4 - comma 3 della L.R. 02/04/1996 n. 6 gli Enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia e di Province confinanti possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza;
- **Che** l'art. 30 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 prevede, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, la possibilità di stipulare apposite convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- **Che** in relazione alle norme citate ed avvalendosi della facoltà prevista dal predetto art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, si ritiene opportuno procedere alla stipula di apposita convenzione per il perseguimento delle seguenti finalità:

- semplificare a favore dell'utenza le procedure di rilascio delle autorizzazioni;
- promuovere e favorire l'applicazione corretta della normativa;
- uniformare la gestione amministrativa sul territorio degli Enti;
- assicurare la partecipazione della società civile nell'esercizio delle funzioni delegate;
- programmare ed attuare interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico;
- programmare ed attuare iniziative di educazione ambientale micologica rivolta ai raccoglitori;
- conseguire economie gestionali tramite una gestione associata delle funzioni e contemporaneamente assicurare un miglioramento della qualità del servizio.

**Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Finalità ed oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina e regola i rapporti tra l'Unione di Comuni del Frignano e l'Ente Parchi Emilia Centrale per la gestione associata delle funzioni amministrative e della vigilanza in materia di raccolta di funghi epigei spontanei ed in particolare:

- a) predisposizione e redazione di una regolamentazione uniforme della raccolta di funghi epigei nelle aree di competenza;
- b) rilascio delle autorizzazioni alla raccolta tramite apposito tesserino con validità sul territorio dei tre Enti convenzionati;
- c) gestione operativa e finanziaria dei tesserini/autorizzazione;
- d) convenzioni con soggetti titolari di proprietà private singole e associate previste dalla L.R. n.6/1996;
- e) delimitazione delle aree e gestione procedure ed adempimenti relativi alla raccolta ai fini economici (Art. 9 e 11 L.R. n. 6/1996) e delle agevolazioni (Art. 10 L.R. n. 6/1996);
- f) organizzazione e coordinamento attività di vigilanza, prevenzione e controllo.

Art. 2 - Regolamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei

Il Regolamento in materia di raccolta di funghi epigei spontanei concordato tra gli Enti convenzionati al fine di garantirne la maggiore omogeneità possibile nell'intero ambito territoriale di competenza ed ai fini dell'utilizzo di un unico tesserino autorizzativo alla raccolta, viene approvato dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta; il Regolamento acquisisce piena efficacia ed applicabilità nei confronti di terzi con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Art. 3 – Funzioni degli Enti convenzionati

Si conviene che spettano all'Ente Parchi Emilia Centrale i seguenti compiti:

- predisposizione e stampa dei tesserini/autorizzazioni a pagamento conformi al modello assunto dalla Regione;
- rilascio, anche tramite uffici di altri Enti e pubblici esercizi appositamente convenzionati, dei tesserini/autorizzazioni a pagamento; il rilascio potrà avvenire anche in modalità telematica attraverso il sito web istituzionale dell'Ente Parchi Emilia Centrale;
- predisposizione, al termine di ciascun anno solare, del Bilancio di gestione, redatto secondo le modalità indicate al successivo art.9;
- stipula delle convenzioni con i privati proprietari che consentono la libera raccolta ai sensi del successivo art. 14 e rilascio dei relativi tesserini-autorizzazione gratuiti;
- predisposizione di una adeguata campagna informativa sulla materia, sia nei confronti degli Enti convenzionati che dell'utenza, avendo cura di informare tempestivamente rispetto a tutte le procedure da seguire per poter esercitare in modo corretto la raccolta dei funghi (comunicati stampa, comunicati ed informazione web, locandine informative, incontri divulgativi ecc.).

Per garantire l'adempimento dei compiti sopra specificati l'Ente Parchi Emilia Centrale individuerà apposito referente responsabile, che svolgerà anche funzioni di contatto e raccordo con gli altri Enti convenzionati. Al fine di una corretta e trasparente gestione finanziaria, il referente responsabile dovrà, prima dell'inizio del rilascio, predisporre apposito registro di presa in carico dei tesserini a pagamento suddiviso per ogni tipologia dei medesimi. Al termine della gestione detto registro sarà completato con l'indicazione dei tesserini rilasciati nonché di quelli rimasti e resi dai punti di rilascio convenzionati, rendendolo disponibile unitamente al Bilancio di gestione.

Compiti dell'Unione di Comuni del Frignano:

- garantire la propria collaborazione per un corretto svolgimento delle attività previste dalla convenzione, ed in particolare, rispetto a quanto previsto dai successivi artt.4,5,6,7;
- collaborare per dare ampia diffusione delle informazioni in materia ricevute dall'Ente Parchi;
- ai fini della stipula delle convenzioni con i privati proprietari che consentono la libera raccolta, mettere a disposizione dell'Ente Parchi apposito ufficio per i giorni di apertura concordati ai fini del disbrigo delle relative pratiche e del rilascio dei tesserini gratuiti.

Art. 4 - Convenzioni con soggetti titolari di proprietà singole e associate

Gli Enti associati, qualora ne ravvisino l'opportunità, possono stipulare a loro insindacabile giudizio convenzioni con i soggetti titolari di proprietà private singole, associate, di uso civico e collettive al fine di consentire la libera raccolta in dette proprietà a tutte le persone autorizzate.

A tal fine gli Enti competenti elaborano in maniera congiunta gli schemi-tipo di convenzione previste dalla L.R. n. 6/1996 secondo i criteri generali specificati nell'allegato "A" del presente accordo; detti schemi-tipo, rappresentati come allegato "B" ed allegato "C", vengono allegati al presente atto, unitamente all'Allegato "A", quali parti integranti e sostanziali ed ai fini della relativa e contestuale approvazione.

Art. 5 - Delimitazione delle aree e procedure per la raccolta ai fini economici

I procedimenti tecnici ed amministrativi relativi alla raccolta ai fini economici previsti dagli artt. 9 e 11 della L.R. 02/04/1996 n. 6, di seguito elencati:

- Individuazione delle aree (Art. 9,1° e 2° comma L.R. n.6/96);
- Istanze cooperative agricole forestali, consorzi ecc. (art. 9 - 3° comma L.R. n. 6/96);
- Autorizzazioni coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo di terreni (art. 11- 3° comma L.R. n.6/96);
- Esami piani silvo-colturali;
- Pubblicazione avvisi e mappe dei territori delimitati per la raccolta, saranno gestiti congiuntamente secondo protocolli operativi comuni, dai servizi tecnici degli Enti competenti, che metteranno a disposizione il necessario personale tecnico e le relative dotazioni strumentali.

Art. 6 - Organizzazione e coordinamento attività di vigilanza

L'Ente Parchi Emilia Centrale organizza e coordina l'attività di vigilanza sull'applicazione della presente legge sia per quanto attiene all'ambito territoriale di propria diretta competenza che per il restante territorio dell'Unione di Comuni del Frignano.

L'Ente Parchi Emilia Centrale predispone a tal fine, in accordo con gli enti convenzionati, uno specifico programma per l'attività di vigilanza sull'intero territorio per l'applicazione della L.R. n. 6/96, garantendone lo svolgimento attraverso personale dipendente adeguatamente formato (guardaparco), ed attraverso personale esterno con funzioni ausiliare di vigilanza, attivato sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con Enti, Corpi ed Associazioni previste dall'art.21, comma 2 della L.R. n. 6/96.

I rapporti previsti dall'art. 17 della legge 26/11/1981 n.689 e dall' art. 14 della L.R. 28/04/1984 n. 21, saranno trasmessi dagli agenti accertatori ai responsabili dei procedimenti dei rispettivi Enti, competenti in relazione al territorio ove l'illecito è stato commesso, per le procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative.

Resta inteso che le sanzioni suddette, saranno di competenza degli stessi Enti in relazione al territorio ove l'illecito è stato commesso.

Saranno attivati momenti di verifica congiunta tra gli Enti convenzionati relativamente all'attività di vigilanza per garantire la necessaria uniformità operativa e per l'esame di eventuali problematiche di interesse comune.

Art. 7 - Attività educative e promozionali

Gli Enti convenzionati, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, attuano e promuovono studi e ricerche sulla microflora e sulla sua conservazione.

Gli Enti medesimi, anche con la collaborazione delle associazioni micologiche, organizzano corsi ed iniziative di educazione ed informazione, in particolare nel periodo di raccolta, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e delle loro importanza quali componenti degli ecosistemi, ed allo scopo inoltre di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti ed i divieti posti dalla normativa vigente.

Gli enti convenzionati provvedono inoltre a programmare ed attuare interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico ed iniziative di educazione ambientale e micologica rivolte ai raccoglitori.

Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli Enti suddetti assicurano la partecipazione delle espressioni della società civile. A tal fine promuovono in merito agli indirizzi ed ai programmi della loro attività, la consultazione delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientaliste, naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta.

Art. 8 - Bilancio di gestione

L'Ente Parchi Emilia Centrale, avrà il coordinamento e la responsabilità della distribuzione e degli introiti relativi al rilascio dei tesserini – autorizzazioni, nonché degli aspetti contabili e finanziari connessi alla gestione medesima.

Al termine di ogni esercizio finanziario e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, sarà cura del medesimo ente predisporre apposito rendiconto di gestione così suddiviso:

- a) **Entrata:** gli introiti derivanti dal rilascio dei tesserini–autorizzazione relativi all'esercizio;
Ai fini della dimostrazione dell'entrata verrà presentato dettagliato prospetto riepilogativo ricomprendente la diverse tipologie di tesserini – autorizzazioni rilasciati, suddivisi per singoli Enti e gestori di pubblici esercizi convenzionati per il rilascio, nonché dei tesserini rilasciati in modalità telematica attraverso il sito web istituzionale dell'Ente Parchi Emilia Centrale;
I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni a pagamento verranno riscossi dai gestori convenzionati e versati dagli stessi alla Tesoreria dell'Ente Parchi Emilia Centrale, secondo le modalità previste dall'apposita convenzione da stipularsi contestualmente alla presa in carico dei tesserini.
Verrà inoltre redatto un prospetto riepilogativo delle convenzioni stipulate con i privati proprietari che consentono la libera raccolta e dei relativi tesserini gratuiti rilasciati agli aventi diritto, nonché dell'entrata derivante dall'importo del diritto di rilascio stabilito (per tesserino).
- b) **Spesa:**
1. Stampa e distribuzione dei tesserini;
 2. Spese per la pubblicità e informazione ai cittadini;
 3. Organizzazione e svolgimento del servizio di vigilanza: spese relative al personale adibito al servizio medesimo, spese concernenti le dotazioni ed i mezzi funzionali a garantire un adeguato svolgimento del servizio (carburanti e manutenzioni autoveicoli, stampati per procedimenti amministrativi ecc.).
 4. Oneri derivanti dalle convenzioni con consorzi, cooperative forestali, comunali ecc. di cui all'art. 11 comma 2 della L.R. n. 6/96, sulla base dei criteri preventivamente concordati con gli Enti convenzionati;
 5. Provvigione corrisposta agli esercenti a titolo di rimborso spese sulla base della percentuale stabilita dagli Enti suddetti;
 6. Tutte le restanti spese generali inerenti gli aspetti tecnici ed amministrativi previsti nella presente convenzione.

L'eventuale utile di gestione dovrà essere destinato al finanziamento di iniziative di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzate al mantenimento dell'equilibrio ecologico, di attività di controllo e vigilanza, di educazione ambientale, per la manutenzione dei sentieri od altri interventi sul territorio.

Art. 9 – Destinazione degli introiti e rapporti finanziari

L'incasso lordo che deriverà dagli introiti relativi al rilascio dei tesserini-autorizzazione a pagamento e dei diritti di rilascio dei tesserini gratuiti riservati agli aventi diritto convenzionati, verrà introitato dall'Ente Parchi Emilia Centrale a copertura delle spese di gestione dell'intera attività. In ragione della superficie territoriale vocata messa a disposizione dall'Unione di Comuni del Frignano, esterna al perimetro del Parco del Frignano, per l'esercizio della libera raccolta dei funghi epigei spontanei, si conviene che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale verserà all'Unione di Comuni del Frignano la somma di € 8.000,00 (ottomila) annui per il periodo di durata della convenzione. La suddetta somma sarà versata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento senza ulteriori formalità ed indipendentemente dalle risultanze del bilancio di gestione di cui al precedente art.9.

Art. 10 - Forme di controllo, verifica e consultazione

A garanzia dello svolgimento delle attività previste gli Enti istituiscono apposito Collegio misto di vigilanza, formato da due rappresentanti indicati da ciascun Ente convenzionato, di cui uno nella persona del Presidente o suo delegato; il Collegio avrà il compito di vigilare sulla corretta attuazione della convenzione, rilevando ogni eventuale difformità, nonché verificare la congruenza del Bilancio di gestione di cui all'art.8. Il Collegio si riunisce ogni qualvolta gli Enti ne ravvisino la necessità e comunque almeno due volte l'anno, all'inizio ed alla fine della stagione di raccolta.

Art. 11 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà valore per la durata di anni tre con scadenza in data 31/12/2024, potrà essere prorogata per analogo periodo previa adozione di appositi atti deliberativi da parte degli Enti competenti.

per l'UNIONE DI COMUNI DEL FRIGNANO

(Dott. Geol. Giovanni Galbucci)

Firmato digitalmente secondo le norme vigenti

per l'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

(Arch. Valerio Fioravanti)

Firmato digitalmente secondo le norme vigenti

Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n. 955.